

STATUTO

**FATTORIA DEGLI ANIMALI LA
COLLINARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMACCHIO FE VIA DEI MILLE 401

Numero REA: FE - 200000

Codice fiscale: 01812290383

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 5311/3496 DI REPERTORIO

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Comacchio (FE), la Società cooperativa sociale denominata "Fattoria degli animali La Collinara Società Cooperativa sociale", alla quale, permanendo i requisiti di legge, si applicheranno le norme della società a responsabilità limitata, nonché quelle delle cooperative a mutualità prevalente; la sede potrà essere variata, all'interno del medesimo Comune, con decisione dell'organo amministrativo che provvederà a depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31 (dicembre) 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività agricole o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991.

La Cooperativa si propone, pertanto, di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività agricola finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale, materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, all'attività della Cooperativa.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità, anche ai fini fiscali, senza fini di speculazione privata.

L'attività della Cooperativa viene svolta, pertanto, attraverso il settore di intervento di tipo lavorativo, mediante l'inserimento dei soggetti svantaggiati in attività di servizi.

I soggetti svantaggiati sono costantemente seguiti da operatori specializzati .

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 del codice civile e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile..

La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'installazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria e alla relativa associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e

gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio di un'impresa agricola relativa a servizi per:

- la gestione di centri di equitazione e coterapia, gestione di fattorie didattiche e ludiche, aperte al pubblico, per l'organizzazione di feste private, giochi con gli animali e parco giochi;
- la gestione di attrezzature sportive, incluse piscine;
- la gestione di locande e/o minialloggi con accoglienza turistica, con somministrazione di alimenti e bevande, nonché in generale attività agriturismo;
- la produzione ed il commercio di prodotti tipici alimentari a marchio protetto e non;
- le attività agrarie di tipo zootecnico: allevamento di bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame e conigli, nonché bufale da latte o da carne, ed altri animali, inclusi quelli da affezione, apicoltura e bachicoltura; la produzione di uova;
- le attività agrarie di altro genere: coltivazione di piante, fiori, frutta e verdure, anche per foraggio degli animali, sementi, cereali e legumi;
- le attività connesse e strumentali alle due precedenti;
- allevamento api, produzione/commercializzazione di miele e tutti i prodotti derivati;
- intervento di recupero sciame;
- produzione e vendita di prodotti agricoli, biologici, tipici e tradizionali, anche mediante apertura di un chiosco agricolo.

Nei limiti di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli altri atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque direttamente attinenti al medesimo, quali:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e società a responsabilità limitata e cooperative ai fini del raggiungimento dello scopo sociale;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e

sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art.2545 septies del codice civile;

f) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito della legislazione vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico e sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori relativamente all'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e che siano in possesso dei requisiti necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero) e non superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 32 del presente statuto.

L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda, stabilendo le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione, della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, nonché dell'avvenuto versamento del capitale, gli amministratori provvederanno all'annotazione del libro dei soci lavoratori.

Art. 7 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- al versamento del capitale sottoscritto; che può avvenire anche a rate, almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della ammissione, il rimanente con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo;

- al versamento della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'Organo amministrativo;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

- a partecipare, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa e con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dall'ultima comunicazione effettuata alla società. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più oggettivamente in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualunque motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere agli Organismi previsti successivo art. 33.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più oggettivamente in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, fatta salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione dal parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza

con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilit  previste dal precedente articolo 5 ovvero venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilit  previste dall'articolo 7 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) che abbia maturato i requisiti per avere diritto al trattamento pensionistico previsto dalla legge;

h) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio pu  proporre opposizione agli Organismi di cui al successivo articolo 33 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori.

Il licenziamento del socio lavoratore per motivi disciplinari, giusta causa o per giustificato motivo soggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli organi previsti dall'art. 33 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti   promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. La risoluzione del rapporto di lavoro, salva contraria disposizione del Consiglio d'Amministrazione, comporta il venir meno del rapporto sociale.

Art. 12 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.16, lett. c), la cui liquidazione avr  luogo sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto

ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore a euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria indivisibile;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate per rivalutazione e ristorno.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale dell'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta dai soci.

Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla

gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 17 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/2001 e successive, somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dell'Assemblea dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, rispettando sempre il principio della parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c..

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - ORGANI SOCIALI

Art.18 Organi sociali

Sono organi della società':

- . l'Assemblea dei soci;
- . l'Organo amministrativo;
- . il Collegio sindacale, se nominato.

Art. 19 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo; in tal caso il verbale e' redatto da un notaio;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) le deliberazioni sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli Amministratori, in adunanza appositamente convocata, e in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 20 - Assemblea

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. Nello stesso avviso puo' essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, per il caso, in cui

l'adunanza di prima convocazione non fosse legalmente costituita;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli Amministratori e i componenti dell'eventuale Organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; ciascun socio non può rappresentare più di un socio;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori e, in mancanza dalla persona designata, dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione delle decisioni che comportano la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, l'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 2521 del codice civile modificazioni all'atto costitutivo, ovvero una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, che devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 22 - Votazioni

Per le votazioni sono palesi; si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

Art. 23 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, restano in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea, ed i suoi componenti sono rieleggibili; il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Art. 26 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Essi possono delegare parte delle proprie attribuzioni, (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci), ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 27 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Art. 28 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dalla decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 30 - Amministratore Unico - Presidente - rappresentanza

L'amministratore unico o, alternativamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.

Essi, perciò, sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche

amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare propri poteri al Vice-presidente o ad altri membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. La delega, in ogni caso, deve essere menzionata, nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, legale rappresentanza compresa.

La firma del Vice-presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 31 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci; tutti in possesso dei requisiti di legge; deve essere nominato con decisione dei soci il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ove nominato, esercita anche il controllo contabile, nel caso in cui quest'ultimo sia obbligatorio per legge, ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e segg. del D.Lgs. 5/2003.

Qualora non risolte ai sensi del precedente comma, le controversie, tranne quelle che non possono essere decise da arbitri ai sensi delle norme vigenti e quelle per le quali

la Legge prevede l'intervento obbligatorio del P.M., sono devolute al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la società, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Qualora esso non provveda nel termine indicato, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Detta clausola può essere modificata col consenso di tanti soci rappresentanti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, fermo quanto disposto dal comma sesto dell'articolo 33 D.Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le modalità previste dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 35 - Divieti e obblighi

In ottemperanza al disposto dell'art. 2514 del Codice Civile in materia di requisiti di Cooperative a mutualità prevalente, è espressamente vietato alla Cooperativa:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci;
- c) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento della Cooperativa, è fatto obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - Regolamenti

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.23.

Art. 37 - Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 nonché le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI° del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata nel rispetto del secondo comma del medesimo articolo, fin quando vi saranno i presupposti di legge.

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 15, 16 e 36 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Firmato:

Antonella GALANTE

Danilo Angelo Camillo VUCENOVICH

Martina VUCENOVICH

Massimo de Luca di Roseto - Impronta del sigillo.